

Regione Piemonte

Avviso di postinformazione. fornitura e posa in opera di arredi tecnici per la nuova sede del settore fitosanitario c/o environment park - Via Livorno 70 - Torino

Regione Piemonte - Via Viotti 8 - 10121 Torino - tel. 011-432.3009 fax 011-432.3612

1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.Lgs 358/92 s.m.i si rende noto che questa Amministrazione ha proceduto all'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi tecnici per la nuova sede del Settore Fitosanitario c/o Environment Park - Via Livorno 70 - Torino.

2) *Procedura di aggiudicazione:* Pubblico incanto ex art 9, comma 1, lett. a) del D.Lgs 358/92 s.m.i.

3) *Criterio di aggiudicazione:* art. 19, comma 1, lett. b) (offerta economicamente più vantaggiosa) del medesimo D.Lgs.

4) *Numero offerte ricevute:* 3.

5) *Aggiudicatario:* Società Labozeta S.r.l. - corrente in Roma, Via Cossinia n. 12.

6) *Importo di aggiudicazione:* Euro 274.528,55 oltre I.V.A.

7) *Data di aggiudicazione:* 10.10.2002

8) *Data di spedizione bando U.P.U.C.E:* 5.4.2002

9) *Data di spedizione e ricezione presente avviso:* 4.11.2002

Il Direttore Regionale
Patrimonio e Tecnico
Maria Grazia Ferreri

27

ERRATA CORRIGE

SAGAT S.p.A. - Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino - Caselle Torinese (Torino)

Bando di gara per pubblico incanto per interventi edili ed impiantistici su edifici

Nell'avviso del bando di gara in oggetto, pubblicato a pagina 75 del Bollettino Ufficiale n. 44 - parte III - del 31 ottobre 2002, si rettifica che sia nell'oggetto che nel punto 6. *Termine e modalità per la presentazione delle offerte*

anziché "... interventi edilizi ed impiantistici su edifici" deve correttamente intendersi "... **interventi edili ed impiantistici su edifici**"

28

ANNUNCI LEGALI

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia di Torino - Servizio di Valutazione Impatto Ambientale

1) Subingresso, rinnovo ed ampliamento di coltivazione e recupero ambientale di una cava di diorite in loc. Case Laj, Comune di Traversella. 2) Ampliamento della coltivazione mineraria e recupero ambientale della cava di gneiss sita in loc. San Basilio, Comune di Bussoleno. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 s.m.i.

1) In data 22/10/2002 il proponente: Ditta Diorite Las S.r.l., con sede legale in Traversella, località Miniere, ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 40/1998 e s.m.i., copi degli elaborati relativi al Progetto di subingresso, rinnovo ed ampliamento di coltivazione e recupero ambientale di una cava di diorite in loc. Case Laj, Comune di Traversella, rientrante nella categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2, allegati alla domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura V.I.A.

2) In data 30/10/2002 il proponente: Ditta Cave San Basilio - C.S.B. S.r.l., con sede legale in Bussoleno, località Tignai, ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al Progetto di ampliamento della coltivazione mineraria e recupero ambientale della cava di gneiss sita in loc. San Basilio, Comune di Bussoleno, rientrante nella categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2, allegati alla domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura V.I.A.

La documentazione è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (Lun./Ven. 9-12 Merc. 15-19), per 45 giorni a partire dalla data di deposito degli elaborati.

Il giudizio di compatibilità ambientale viene pronunciato entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 45 giorni dalla data di deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. la responsabile dei procedimenti indicati ai n. 1 e 2 in oggetto è la dott.ssa Paola Molina tel. 011/861.3825 fax 011/861.3857.

La Dirigente del Servizio V.I.A.
Paola Molina

Provincia di Torino - Servizio di Valutazione Impatto Ambientale e Pianificazione e Gestione Attività Estrattive

Progetto di tre nuovi pozzi ad uso irriguo, localizzati nei Comuni di Airasca e None. Proponente: Consorzio Irriguo Agricoltura e Futuro, None. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

Si comunica che:

1. Il Consorzio Irriguo Agricoltura e Futuro, con sede legale in Regione Robella n. 50, None (TO) ha depositato presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 L.R. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al Progetto di tre nuovi pozzi ad uso irriguo, localizzati nei Comuni di Airasca e None, rientrante nella categoria progettuale n. 27 dell'Allegato B2, richiedendo l'avvio della fase di Verifica della Procedura di V.I.A.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (Lun. / Ven. 9-12 merc. 15-19) per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione dei procedimenti inerenti la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorità Competente, i progetti sono da ritenersi esclusi dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento in oggetto è l'Ing. Valerio Vittone, tel. 011/861.38.25 fax 011/861.38.57.

La Dirigente del Servizio
Paola Molina

Regione Piemonte - Direzione trasporti

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - Progetto di Villaggio Olimpico in Comune di Bardonecchia (TO) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990 e della L.R. n. 27 del 1994

In data 28/10/02, con nota prot. n. 10538/26.26.0, la Direzione regionale Trasporti, situata in Piazza Nizza 44, Torino, ha ricevuto, da parte dell'Agenzia Torino 2006, con sede legale in Torino, Galleria San Federico n. 16, copia degli elaborati relativi al progetto Villaggio Olimpico in Comune di Bardonecchia (TO), unitamente alla domanda di attivazione della C.d.S. preliminare ai sensi dell'art. 9 della L. 285/00, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 42-4336 del 5.11.2001.

Data di avvio del procedimento: 28/10/02

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 42-4336 del 5.11.2001

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso la Direzione regionale Trasporti, Piazza Nizza 44, Torino (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00).

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici, in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, dovranno essere presentati al Responsabile del Procedimento presso la Direzione regionale Trasporti.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento designato è l'ing. Lorenzo Garrone, Dirigente assegnato in posizione di staff intermedio alla Struttura Organizzativa Speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale con distacco alla Direzione Trasporti per le attività dell'Unità Flessibile per l'attuazione del Progetto "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" (tel. 011/4325214); inoltre, per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'arch. Matteo Tabasso, funzionario del Settore Grandi Infrastrutture e Ferrovie della Direzione Regionale Trasporti (tel. 011/4322066).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Lorenzo Garrone

Regione Piemonte - Direzione Commercio e Artigianato - Settore Programmazione e Interventi sui settori commerciali

Istanza di costruzione Centro Commerciale nel Comune di Moncalieri (TO) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 24.10.2002 la Società Zoppoli & Pulcher S.p.A. con sede legale a Torino, in via Bogino n. 25 ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di ampliamento di un "Centro Commerciale" nel Comune di Moncalieri (TO), allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di V.I.A., presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale (prot. di ricevimento n. 18792 in data 24.10.2002) ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 (12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentate all'Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l'arch. Patrizia Vernoni - Tel. 011.432.3512.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Settore
Patrizia Vernoni

TARIFFE EROGAZIONE SERVIZI

A.E.M. Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A.
Variazioni tariffe 2002 di A.E.M. Torino S.p.A.

AEM Torino, dopo aver acquisito dal 1° gennaio 2002 il ramo d'azienda di E.N.E.L. Distribuzione riguardante l'attività di distribuzione e vendita di energia elettrica relativa al territorio della Città di Torino, si è attivata affinché, a partire dal 1° novembre 2002, vengano riportati sugli applicativi informativi A.E.M. tutti i dati riguardanti i contratti, la fatturazione e quant'altro concerne il rapporto fra l'Azienda ed ogni singolo Cliente.

Contestualmente, verranno unificate le opzioni tariffarie; infatti ai "Clienti già E.N.E.L." saranno applicate quelle proprie di A.E.M. Torino, già approvate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e in vigore dal 1° gennaio 2002.

Le sole due variazioni, sempre approvate dall'Autorità, in vigore dal 1° novembre sono:

1) opzione ulteriore di vendita per usi domestici Pronta Energia (DOMULTC2): trinomina costituita dalle tre componenti: Euro/punto di prelievo/anno, Euro/kW/anno e Euro/kWh, a scaglioni di consumo con i seguenti prezzi, escluse le componenti A,UC e PV, determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le imposte e l'I.V.A.: 20 Euro/punto di prelievo/anno; 16 Euro/kW/anno;

Consumo:

da 0 a 900 kWh/anno: 0,0350 Euro/kWh;

da 901 a 1500 kWh/anno: 0,0310 Euro/kWh;

da 1501 a 1800 kWh/anno: 0,0200 Euro/kWh;

da 1801 a 2100 kWh/anno: 0,0010 Euro/kWh;

da 2101 a 2640 kWh/anno: 0,1200 Euro/kWh;

da 2641 a 2700 kWh/anno: 1,1840 Euro/kWh;

da 2701 a 3000 kWh/anno: 0,1437 Euro/kWh;

da 3001 a 4440 kWh/anno: 0,0702 Euro/kWh;

oltre 4440 kWh/anno: 0,0421 Euro/kWh;

2) opzione base di trasporto altri usi in media tensione Multi business (MT2): le fasce sono definite come previsto dal Provv. C.I.P. 45/1990, Tit. II, comma 2, par. b., punto 2 (non più dal punto 1).

Torino, 30 ottobre 2002

1

Comune di Settimo Torinese (Torino) - Settore Ambiente e Territorio

Avviso incremento tariffa servizio fognatura - Erata corrige

Si rende noto che l'importo della tariffa del servizio di fognatura, a partire dall'1/1/2002, indicato su precedente pubblicazione in data 27/06/2002 è da considerarsi errato.

L'importo esatto ammonta ad euro 0,092084 al mc., come rettificato da delibera di G.C. n. 293 in data 27/9/2002.

Settimo Torinese, 28 ottobre 2002

Il Direttore del Settore
Giovanni Serra

2

S.I.I. - Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. - Vercelli

Avviso

Si comunica che l'U.P.I.C.A. di Vercelli in conformità con le deliberazioni del C.I.P.E. numero 52 del 4 aprile 2001 e 120 del 21 dicembre 2001 per il superamento del minimo contrattuale, ha approvato i nuovi valori della quota fissa.

Pertanto con decorrenza dal 01.07.2002 per i comuni sotto elencati il minimo contrattuale passa da 50 metri cubi annui a 0, mentre il nolo contatore che prende il nome di quota fissa con i seguenti valori annui:

Borriana	8,368867
Buronzo	2,886988
Castelletto C.	2,788867
Cerrione	2,868605
Collobiano	2,788867
Formigliana	2,788867
Greggio	3,764748
Massazza	2,788867
Mottalciata	3,015517
Salussola	4,137360
Sandigliano	3,014474
Villanova B.se	2,788867
Villarboit	3,842569
Caresanablot	3,932312

Per il comune di Borriana le nuove tariffe dal 1/7/02 saranno:

tariffa agevolata	fino a 50 mc. annui	0,534662
tariffa base	da 51 a 100 mc annui	0,777216
I eccedenza	da 101 a 200 mc annui	1,122529
II eccedenza	da 201 a 400 mc annui	1,524700
III eccedenza	oltre 400 mc annui	1,996767

Vercelli, 14 ottobre 2002

Il Direttore generale
Alessandro Iacopino

3

Con riferimento alle procedure di cui al punto
1.1.4 della Deliberazione del C.I.P.E. n. 248/97 del
18 dicembre 1997

(omissis)

comunica

S.P.V. - Servizi Pubblici Verbanesi S.r.l. - Verbania

Tariffe del servizio idrico

Il Direttore Generale

che le tariffe del servizio idrico per l'anno 2001,
al netto dell'IVA, per gli utenti del Comune di Ariz-
zano, a valere dal 1° gennaio 2002, determinate se-
condo le Direttive di cui alla Deliberazione del
C.I.P.E. 52/2001 del 4 aprile 2001, sono le seguenti:

Servizio acquedotto

uso domestico

a	Tariffa agevolata	da 0 a 74 mc.	0.355686 Euro/mc.
b	Tariffa base	da 74 mc. fino a 120 mc.	0.427462 Euro/mc.
c	Tariffa p1	da 120 mc. fino a 300 mc.	0.507744 Euro/mc.
d	Tariffa p2	oltre 300 mc.	0.641193 Euro/mc.
altri usi			
a	comunali		0.427626 Euro/mc.
b	cantieri - temporanei		0.641439 Euro/mc.
c	piscine		1.549371 Euro/mc.
quota fissa			
a		da 0 a 1.200 mc.	2.788867 Euro/anno
b		da 1.200 mc. fino a 6.000 mc.	4.648112 Euro/anno
c		da 6.000 mc. fino a 18.000 mc.	12.394966 Euro/anno
d		oltre 18.000 mc.	24.789931 Euro/anno

canone bocche antincendio

bocca principale

10.329138 Euro/anno

Servizio fognatura:

acque reflue domestiche o assimilate

0.089864 Euro/mc.

Servizio depurazione:

acque reflue domestiche o assimilate

0.269074 Euro/mc.

Il Direttore Generale
Massimo Di Marzio

4

Con riferimento alle procedure di cui al punto
1.1.4 della Deliberazione del C.I.P.E. N. 248/97 del
18 dicembre 1997*comunica*

S.P.V. - Servizi Pubblici Verbanesi S.r.l. - Verbania

Tariffe del servizio idrico

Il Direttore Generale

che le tariffe del servizio idrico per l'anno 2001,
al netto dell'IVA, per gli utenti del Comune di
Cambiasca, a valere dal 1° gennaio 2002, determi-
nate secondo le Direttive di cui alla Deliberazione
del C.I.P.E. 52/2001 del 4 aprile 2001, sono le se-
guenti:

Servizio acquedotto

uso domestico 90

a	Tariffa agevolata	da 0 a 90 mc.	0.116640 Euro/mc.
b	Tariffa base	oltre 90 mc.	0.209220 Euro/mc.
uso domestico 108			
a	Tariffa agevolata	da 0 a 108 mc.	0.145408 Euro/mc.
b	Tariffa base	oltre 108 mc.	0.209220 Euro/mc.
uso domestico 216			
a	Tariffa agevolata	da 0 a 216 mc.	0.145408 Euro/mc.
b	Tariffa base	oltre 216 mc.	0.209220 Euro/mc.
uso domestico 324			
a	Tariffa agevolata	da 0 a 324 mc.	0.145408 Euro/mc.

b	Tariffa base	oltre 324 mc.	0.209220 Euro/mc.
uso domestico 432			
a	Tariffa agevolata	da 0 a 432 mc.	0.145408 Euro/mc.
b	Tariffa base	oltre 432 mc.	0.209220 Euro/mc.
uso domestico 540			
a	Tariffa agevolata	da 0 a 540 mc.	0.145408 Euro/mc.
b	Tariffa base	oltre 540 mc.	0.209220 Euro/mc.
uso orto 90			
a	Tariffa agevolata	da 0 a 90 mc.	0.145408 Euro/mc.
b	Tariffa base	oltre 90 mc.	0.209220 Euro/mc.
uso orto 108			
a	Tariffa agevolata	da 0 a 108 mc.	0.145408 Euro/mc.
b	Tariffa base	oltre 108 mc.	0.209220 Euro/mc.
uso orto 216			
a	Tariffa agevolata	da 0 a 216 mc.	0.145408 Euro/mc.
b	Tariffa base	oltre 216 mc.	0.209220 Euro/mc.
uso orto 324			
a	Tariffa agevolata	da 0 a 324 mc.	0.145408 Euro/mc.
b	Tariffa base	oltre 324 mc.	0.209220 Euro/mc.
uso orto 432			
a	Tariffa agevolata	da 0 a 432 mc.	0.145408 Euro/mc.
b	Tariffa base	oltre 432 mc.	0.209220 Euro/mc.
uso orto 540			
a	Tariffa agevolata	da 0 a 540 mc.	0.145408 Euro/mc.
b	Tariffa base	oltre 540 mc.	0.209220 Euro/mc.
altri usi			
a	comunali		0.209220 Euro/mc.
b	cantieri - temporanei		0.516457 Euro/mc.
c	piscine		1.549371 Euro/mc.
quota fissa			
a			2.582284 Euro/anno
canone bocche antincendio			
bocca principale			10.329138 Euro/anno
Servizio fognatura:			
acque reflue domestiche o assimilate			0.089864 Euro/mc.
Servizio depurazione:			
acque reflue domestiche o assimilate			0.269074 Euro/mc.

Il Direttore Generale
Massimo Di Marzio

Con riferimento alle procedure di cui al punto
1.1.4 della Deliberazione del C.I.P.E. n. 248/97 del
18 dicembre 1997

5

comunica

S.P.V. - Servizi Pubblici Verbanesi S.r.l. - Verbania
Tariffe del servizio idrico

Il Direttore Generale

che le tariffe del servizio idrico per l'anno 2001,
al netto dell'IVA, per gli utenti del Comune di Cos-
sogno, a valere dal 1° gennaio 2002, determinate
secondo le Direttive di cui alla Deliberazione del
C.I.P.E. 52/2001 del 4 aprile 2001, sono le seguenti:

Servizio acquedotto			
uso domestico			
a	Tariffa agevolata	da 0 a 75 mc.	0.343960 Euro/mc.
b	Tariffa base	da 75 mc. fino a 300 mc.	0.413166 Euro/mc.
c	Tariffa p1	oltre 300 mc.	0.516457 Euro/mc.
altri usi			
a	comunali		0.343960 Euro/mc.
b	cantieri - temporanei		0.516457 Euro/mc.
c	piscine		1.549371 Euro/mc.
quota fissa			

a	da 0 a 1.200 mc.	2.788867 Euro/anno
b	da 1.200 mc. fino a 6.000 mc.	4.648112 Euro/anno
c	da 6.000 mc. fino a 18.000 mc.	12.394966 Euro/anno
d	oltre 18.000 mc.	24.789931 Euro/anno
canone bocche antincendio		
bocca principale		10.329138 Euro/anno
Servizio fognatura:		
acque reflue domestiche o assimilate		0.089864 Euro/mc.
Servizio depurazione:		
acque reflue domestiche o assimilate		0.269074 Euro/mc.

Il Direttore Generale
Massimo Di Marzio

Con riferimento alle procedure di cui al punto
1.1.4 della Deliberazione del C.I.P.E. n. 248/97 del
18 dicembre 1997

6

comunica

S.P.V. - Servizi Pubblici Verbanesi S.r.l. - Verbania
Tariffe del servizio idrico

che le tariffe del servizio idrico per l'anno 2001,
al netto dell'IVA, per gli utenti del Comune di Ghiffa,
a valere dal 1° gennaio 2002, determinate secondo
le Direttive di cui alla Deliberazione del C.I.P.E.
52/2001 del 4 aprile 2001, sono le seguenti:

Il Direttore Generale

Servizio acquedotto		
uso domestico residenti - abbonamento da 50 mc./anno		
a	Tariffa agevolata	da 0 a 50 mc. 0.195971 Euro/mc.
b	Tariffa base	da 50 mc. fino a 200 mc. 0.361190 Euro/mc.
c	Tariffa p1	oltre 200 mc. 0.529016 Euro/mc.
uso domestico residenti - abbonamento da 100 mc./anno		
a	Tariffa agevolata	da 0 a 100 mc. 0.278841 Euro/mc.
b	Tariffa base	da 100 mc. fino a 250 mc. 0.361190 Euro/mc.
c	Tariffa p1	oltre 250 mc. 0.529016 Euro/mc.
uso non residenti		
a	Tariffa agevolata	da 0 a 150 mc. 0.303859 Euro/mc.
b	Tariffa base	oltre 150 mc. 0.529016 Euro/mc.
Multifamiliare Panizza - Yachting Residence		
a	Tariffa agevolata	da 0 a 3600 mc. 0.195971 Euro/mc.
b	Tariffa base	da 3600 mc. fino a 3750 mc. 0.361190 Euro/mc.
c	Tariffa p1	oltre 3750 mc. 0.529016 Euro/mc.
Multifamiliare Pa.Co		
a	Tariffa agevolata	da 0 a 600 mc. 0.257993 Euro/mc.
b	Tariffa base	da 600 mc. fino a 750 mc. 0.361190 Euro/mc.
c	Tariffa p1	oltre 750 mc. 0.529016 Euro/mc.
Multifamiliare Roccolo		
a	Tariffa agevolata	da 0 a 950 mc. 0.195971 Euro/mc.
b	Tariffa base	da 950 mc. fino a 1100 mc. 0.361190 Euro/mc.
c	Tariffa p1	oltre 1100 mc. 0.529016 Euro/mc.
Multifamiliare Villa Selva		
a	Tariffa agevolata	da 0 a 200 mc. 0.237145 Euro/mc.
b	Tariffa base	da 200 mc. fino a 350 mc. 0.361190 Euro/mc.
c	Tariffa p1	oltre 350 mc. 0.529016 Euro/mc.
uso piscina		
a		3.771390 Euro/mc.
quota fissa		
a	Residenti	3.718490 Euro/anno
b	Non residenti	33.414761 Euro/anno
canone bocche antincendio		
a		10.329138 Euro/anno
Servizio fognatura:		
acque reflue domestiche o assimilate		0.089864 Euro/mc.

Servizio depurazione:
acque reflue domestiche o assimilate 0.269074 Euro/mc.

Il Direttore Generale
Massimo Di Marzio

Con riferimento alle procedure di cui al punto
1.1.4 della Deliberazione del C.I.P.E. n. 248/97 del
18 dicembre 1997

7

comunica

S.P.V. - Servizi Pubblici Verbanesi S.r.l. - Verbania
Tariffe del servizio idrico

che le tariffe del servizio idrico per l'anno 2001,
al netto dell'IVA, per gli utenti del Comune di Ver-
bania, a valere dal 1° gennaio 2002, determinate se-
condo le Direttive di cui alla Deliberazione del
C.I.P.E. 52/2001 del 4 aprile 2001, sono le seguenti:

Il Direttore Generale

Servizio acquedotto
uso domestico

a	Tariffa agevolata	da 0 a 48 mc.	0.162047 Euro/mc.
b	Tariffa base	da 48 mc. fino a 120 mc.	0.343816 Euro/mc.
c	Tariffa p1	da 120 mc. fino a 240 mc.	0.427505 Euro/mc.
d	Tariffa p2	oltre 240 mc.	0.568230 Euro/mc.
uso agricolo			
a		da 0 a 120 mc.	0.343816 Euro/mc.
b		da 120 mc. fino a 180 mc.	0.427505 Euro/mc.
c		oltre 180 mc.	0.486673 Euro/mc.
uso allevamento animali			
a			0.171642 Euro/mc.
usi diversi (artigianale, commerciale ed industriale)			
a	Tariffa base	da 0 120 mc.	0.343816 Euro/mc.
b	Tariffa p1	da 120 mc. fino a 240 mc.	0.427505 Euro/mc.
c	Tariffa p2	da 240 mc. fino a 480 mc.	0.579957 Euro/mc.
d	Tariffa p3	oltre 480 mc.	0.642856 Euro/mc.
altri usi			
a	comunali		0.343816 Euro/mc.
b	cantiere - temporaneo		0.568103 Euro/mc.
c	industriale (acqua non trattata)		0.335697 Euro/mc.
subdistributori			
a			0.343816 Euro/mc.
quota fissa			
a		da 0 a 1.200 mc.	2.788867 Euro/anno
b		da 1.200 mc. fino a 6.000 mc.	4.648112 Euro/anno
c		da 6.000 mc. fino a 18.000 mc.	12.394966 Euro/anno
d		oltre 18.000 mc.	24.789931 Euro/anno
canone bocche antincendio			
	bocca principale		10.329138 Euro/anno
	bocca secondaria		10.329138 Euro/anno
Servizio fognatura:			
	acque reflue domestiche o assimilate		0.089864 Euro/mc.
Servizio depurazione:			
	acque reflue domestiche o assimilate		0.269074 Euro/mc.

Il Direttore Generale
Massimo Di Marzio

8

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Biella

Avviso di modifica dello statuto comunale

Il Sindaco

avvisa

che con deliberazione C.C. n. 109 del 16.9.2002, esecutiva, al vigente Statuto Comunale sono state apportate le seguenti modifiche:

Art. 79, comma 3; la lettera a) viene così riformulata:

“Il Consiglio d'Amministrazione ed il Presidente, nominati dal Sindaco, il quale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, li sceglie fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti”;

Art. 79, comma 4: alla lettera a) la parola “eletti” viene sostituita con la parola “nominati”;

Art. 80: viene così riformulato:

“1. Il Sindaco può revocare gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni e procedere alla ricostituzione degli organi, dopo aver contestato agli interessati i rilievi e gli addebiti loro attribuiti ed aver loro assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per controdedurre.

2. Se la revoca riguarda più della metà degli amministratori in carica, il Sindaco deve contestualmente nominare i nuovi amministratori. Negli altri casi, la sostituzione degli amministratori revocati deve essere effettuata entro i successivi quarantacinque giorni”.

Art. 81: il comma 1 viene così riformulato:

“Il Consiglio d'Amministrazione delle istituzioni si compone di tre o cinque membri compreso il Presidente, nominati dal Sindaco con le modalità di cui all'art. 79 del presente Statuto. Essi durano in carica tanto quanto il Sindaco che li ha nominati”.

Biella, 23 ottobre 2002

Il Sindaco

Gianluca Susta

Comune di Cassinasco (Asti)

Statuto comunale

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Cassinasco è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Cassinasco, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei rapporti con lo Stato, con altri enti

o soggetti pubblici e/o privati e nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2

FINALITA'

1. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

2. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa;

b) economicità di gestione, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa al fine del raggiungimento degli obiettivi programmatici prefissati;

c) coordinamento e promozione della organizzazione razionale dell'apparato distributivo;

d) tutela e promozione dello sviluppo dell'artigianato e sviluppo delle attività turistiche;

e) promozione e tutela delle attività economiche del Comune, in particolare le attività agro-vitivinicole, incentivando i programmi di ricerca e sperimentazione finalizzati al miglioramento delle produzioni; individuazione e promozione di azioni di tutela dell'uva moscato in accordo con i Comuni della zona storicamente individuata ed apprezzata come centro di produzione delle uve medesime;

f) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

g) recupero, tutela e sviluppo delle risorse storiche e culturali anche nelle espressioni di lingua, costume e tradizioni locali presenti nel territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita;

h) incoraggiamento e promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo per lo sport dilettantistico;

i) promozione ed attuazione di un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani e produttivi;

l) tutela la salute come bene primario ed insostituibile mediante la salvaguardia del territorio e dell'ambiente ed in collaborazione con gli Enti pubblici e le associazioni private a ciò preposte;

m) riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, ricercando la collaborazione e cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, organizzando incontri, convegni, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa;

rimozione degli ostacoli che possono impedire l'effettivo sviluppo della persona umana e l'egualianza tra gli individui.

n) garantisce il rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza.

Art. 3

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il Comune di Cassinasco si estende per Kmq. 11,71 confinante con i Comuni di Canelli, Rocchetta Palafea, Loazzolo, Sessame, Monastero Bormida e Bubbio.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Cassinasco, Via Umberto I, n. 3.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere proposta dal Consiglio, previa consultazione popolare.

5. All'interno del territorio del Comune di Cassinasco non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 4 ALBO PRETORIO

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. L'affissione degli atti di cui al 1° comma viene effettuata avvalendosi di un messo comunale.

Art. 5 STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Cassinasco (Provincia di Asti) e lo stemma del Comune è quello concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 1956.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. in data 16 marzo 1956.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, devono essere opportunamente autorizzati dal Sindaco in esecuzione di apposita deliberazione adottata dalla Giunta Comunale.

4. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 6 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 7 PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'ap-

porto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti nel suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Asti, con la Regione Piemonte e la Comunità Montana "Val Bormida- Langa Astigiana".

TITOLO II ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 8 ORGANI

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.

3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è legale rappresentante del Comune: egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propulsive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 9 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitato una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del consiglio.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal segretario

Art. 10 CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, rappresentando l'intera comunità.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

4. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo il decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 11 SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le

proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie, almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio Comunale e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tale caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale o dipendente incaricato della notifica.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare dev'essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e dev'essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta del caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art. 12

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale il consiglio provvede in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei ri-

spettivi assessori, e dunque entro il 30 dicembre di ogni anno. E' facoltà del consiglio comunale provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 13

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

3. gli Statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

4. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi e i piani partecolareggiati di recupero, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

5. le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

6. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

7. l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

8. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

9. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

10. la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

11. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

12. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;

13. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed

istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

14. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

15. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

16. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 14

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'attività del Consiglio si svolge in osservanza di quanto disposto dal Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio comunale può istituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, inchiesta e studio, le cui caratteristiche e funzionamento sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

3. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

4. Entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti il Sindaco, sentita la Giunta, convoca il Consiglio stesso per presentare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5. Il Consiglio Comunale, con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità dell'Ente, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

7. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 15

CONSIGLIERI

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri

dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio nel caso di cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati i casi stabiliti dalla legge.

4. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive (sia che si tratti di sedute ordinarie che straordinarie), senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. Le cause giustificative sono l'assenza dovuta a problemi di lavoro, di salute e/o di famiglia. I consiglieri devono presentare al protocollo del Comune la causa dell'assenza per essere giustificati. Il Sindaco, dopo aver preso atto della causa di assenza, ne dà lettura al momento della apertura della seduta consiliare. Il Sindaco, qualora si verifichi un caso di decadenza, provvede, con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a trasmettere al consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella stessa comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio può deliberare la decadenza dello stesso consigliere.

Art. 16

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Ciascun Consigliere ha il diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e delle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dal regolamento comunale sull'accesso.

3. I Consiglieri sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale per la legale conoscenza delle informazioni che li riguardano.

4. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dal regolamento.

Art. 17

LA GIUNTA COMUNALE - COMPOSIZIONE

1. La Giunta è nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

2. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro assessori.

3. Gli assessori sono nominati dal Sindaco che attua, normalmente, una scelta tra i consiglieri. Possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

4. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio, possono intervenire nella discussione ma non hanno diritto al voto.

5. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e

deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

6. Non possono far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

7. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 18 COMPETENZA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

b) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

c) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

d) nomina i membri delle commissioni per concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

e) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

f) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire al segretario comunale le relative funzioni;

g) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;

h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

i) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

j) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

k) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero tra gli organi gestionali dell'ente;

l) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale e/o direttore generale;

m) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;

n) autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo.

Art. 19 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti 3 componenti, in caso di giunta composta da 5 membri e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4. In caso di giunta composta da 3 membri le sedute sono valide se sono presenti almeno 2 membri.

Art. 20 ELEZIONI E PREROGATIVE

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status degli assessori e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge, non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

2. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino alla proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 21 IL SINDACO

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Nella seduta consiliare di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.

3. Nomina e impartisce direttive al Segretario Comunale e al Direttore Generale, se nominato.

4. Nomina e impartisce direttive ai responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

5. Convoca e presiede la Giunta e il Consiglio. Inoltre ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

6. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

7. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

8. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 22

RAPPRESENTANZA DELL'ENTE ED ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri.

2. Il sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare, di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità, edilizia e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

3. Il Sindaco, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Art. 23

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti di conservazione dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 24

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

Il sindaco nelle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando alla richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 25

VICESINDACO

1. Il vicesindaco è l'assessore che viene nominato dal Sindaco per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art. 26

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 27

DIMISSIONI ED IMPEDIMENTO PERMANENTE SINDACO

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento

5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

Partecipazione e decentramento

Art. 28

PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente e al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il consiglio comunale predisporre e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II

Associazionismo e volontariato

Art. 29

ASSOCIAZIONISMO

1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 30

DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto per il tramite del legale rappresentante o suo delegato di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che coincidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a trenta giorni.

Art. 31

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito, purché non perseguano fini di lucro, ma obiettivi e finalità che abbiano positiva ricaduta sociale in uso temporaneo.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 32

VOLONTARIATO

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III

Modalità di partecipazione

Art. 33

CONSULTAZIONI

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 34

PETIZIONI

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro venti giorni, la assegna in esame all'organo

competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno cinquanta persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno cento elettori, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro venti giorni.

Art. 35 PROPOSTE

1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a cento persone avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati o dal segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro venti giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 80 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 36 REFERENDUM

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrativa vincolata da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a. statuto comunale;
- b. regolamento del consiglio comunale;
- c. piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro tren-

ta giorni dalla proclamazione dei risultati o provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 37 ACCESSO AGLI ATTI

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicitamente disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 38 DIRITTI DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.

3. L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario devono essere notificati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 39
ISTANZE

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall'interrogazione, qualora la risposta all'istanza non richieda particolari ed accurate indagini amministrativa. In tale ultimo caso il termine di trenta giorni può essere prorogato

CAPO IV
Difensore civico

Art. 40
ISTITUZIONE E NOMINA

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione del difensore civico.

2. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che, non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia di Asti, a scrutinio segreto o a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

3. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

4. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equivalenti.

5. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

6. Non può essere nominato difensore civico:

a. chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b. i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali o comunali, i membri dei consorzi tra comuni o delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c. i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d. chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;

e. chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.

Art. 41
DECADENZA

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

Art. 42
FUNZIONI

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve inoltre vegliare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui, egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'articolo 127, comma 1, del dlgs. 267/2000 secondo le modalità previste dall'articolo 127, comma 2, del medesimo d.lgs. 267/2000.

Art. 43
FACOLTA' E PREROGATIVE

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari dei servizi pubblici.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. E' facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti-concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 44
RELAZIONE ANNUALE

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 45
INDENNITA' DI FUNZIONE

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.

CAPO V
Procedimento amministrativo

Art. 46
DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi, espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 47
PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 48
PROCEDIMENTI A IMPULSO D'UFFICIO

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio, il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possono essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'articolo 39, comma 2, dello statuto.

Art. 49
DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL'ATTO

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO IV
ATTIVITA AMMINISTRATIVA

Art. 50
OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 51
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 52
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a. in economia, quale per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b. in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale.

d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f. a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge;

2. Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 53 AZIENDE SPECIALI

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 54 STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal Testo Unico 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e

alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 55 ISTITUZIONI

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o dei servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi o il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 56 SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il comune sceglie i propri rappresentanti fra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori o degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società.

6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 57 CONVENZIONI

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 58 CONSORZI

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'articolo 39, comma 2, del presente statuto.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 59 RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

1. Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico in relazione alla dimensione socio economica del medesimo, ne consigliano l'esercizio associato con altri comuni facenti parte della Comunità montana, la gestione del servizio deve essere affidata alla medesima.

2. L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà, in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana i tempi i modi ed i costi della gestione delegata.

3. Il Comune usufruirà delle prestazioni tecniche anche nel campo della informatizzazione, rese dai competenti uffici della Comunità Montana, formalizzando le relative procedure nelle forme indicate nel comma precedente.

Art. 60 UNIONE DEI COMUNI

1. In considerazione delle condizioni territoriali e sociali del comprensorio di cui è parte, il Comune si fa promotore di iniziative tese all'unione con uno o più Comuni di norma contermini allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. Le unioni di Comuni sono Enti locali ai quali si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni com-

petono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidate.

3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dal Consiglio dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

Art. 61 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO IV UFFICI E PERSONALE

CAPO I Uffici

Art. 62 PRINCIPI STRUTTURALI ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi

specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a. un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b. l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c. l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 63 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici o dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione

di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 64

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi o tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 65

DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del per-

sonale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli di tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie o alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II

Personale direttivo

Art. 66

DIRETTORE GENERALE

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 67

COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

Art. 68

FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a. predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari,

b. organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;

c. verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d. promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e. autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f. emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco e dei responsabili dei servizi;

g. gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h. riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i. promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti o inadempienti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

Art. 69

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 70

FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni/concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a. presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b. rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c. emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d. provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni,

e. pronunciano le ordinanze di demolizione e dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f. emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;

g. pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'articolo 50 del d.lgs 267/2000;

h. promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i. provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;

j. forniscono al direttore, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione,

k. autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;

l. concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;

m. rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, nei confronti del direttore generale, se nominato, in mancanza nei confronti della giunta.

n. promuovono e resistono alle liti, ed hanno il potere di conciliare e di transigere, tranne che nel caso di cui all'art. 19, comma 3, lettera n, del presente statuto.

Art. 71

INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, o dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 72

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati o con convezioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del program-

ma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 73

UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale e degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del d.lgs. 267/2000.

CAPO III

Il segretario comunale

Art. 74

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito Albo della Agenzia Autonoma dei Segretari.

2. La nomina del Segretario, avente carattere fiduciario, viene effettuata tenendo conto soprattutto della professionalità e dei titoli posseduti dal professionista pubblico da scegliere, facendo in particolare riferimento al conseguimento del titolo di avvocato ed alle conoscenze informatiche possedute dal professionista, da selezionare attraverso una attenta valutazione del curriculum professionale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale.

4. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazioni di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

Art. 75

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e di consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.

2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggetto a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.

Art. 76

VICESEGRETARIO COMUNALE

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio ovvero equipollenti.

2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV

La responsabilità

Art. 77

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o a un responsabile del servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 78

RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti o operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto ed operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 79

RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V
Finanza e contabilità

Art. 80
ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge o, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 81
ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime o regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n.212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.

5. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 82
AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi annualmente, ed inoltre è responsabile unitamente al segretario e al ragioniere del comune, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni o della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di credito o, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 83
BILANCIO COMUNALE

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico o finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi o interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 84
RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi o ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art. 85
ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché la modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 86
REVISORE DEI CONTI

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a tre candidati, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la

proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29.

Art. 87 TESORERIA

Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

1. la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e le liste di carico o dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

2. la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro cinque giorni;

3. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

4. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

5. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convezione.

Art. 88 CONTROLLO ECONOMICO DI GESTIONE

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio, e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

TITOLO VI FUNZIONE NORMATIVA

Art. 89 STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il dieci per cento dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 90 REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti debbono essere consultati i soggetti interessati, qualora possano essere individuati.

6. I Regolamenti, fermo restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di inizio della seconda pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

7. I Regolamenti e le modifiche agli stessi che sono stati dichiarati immediatamente eseguibili, ai sensi dell'art.134 del d.lgs 267/2000, entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio senza attendere l'esecutività della delibera di approvazione.

Art. 91 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

Art. 92 REVISIONE DELLO STATUTO.

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del dlgs.267/2000.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.

Comune di San Germano Chisone (Torino)

Modifiche allo Statuto Comunale. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.09.2002

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- di modificare l'art. 36, aggiungendo il seguente penultimo e ultimo comma:

“La Giunta Comunale, nella dotazione organica del personale o con incarico dato ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000, potrà prevedere un Vice Segretario con qualifica di funzionario apicale in possesso di laurea.

Il Vice Segretario collabora con il Segretario Comunale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e di coordinamento e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; inoltre il Sindaco potrà nominarlo Responsabile di Servizio “.

ALTRI ANNUNCI

ASL n. 18 - Alba (Cuneo)

Estratto avviso d'asta per la vendita a pubblico incanto di proprietà dell'ASL n. 18 denominata “Cascina Verdiero” sita in territorio dei comuni di Bra e Cherasco.

In esecuzione della determ. della Regione Piemonte n. 231 dell'8.7.02 e della determ. del Commissario di questa A.S.L. n. 1581 del settembre 2002 esecutive ai sensi di legge -

rende noto

Che il giorno 28.11.02 alle ore 10,30 presso la Sala riunioni di questa A.S.L., in Via Romita, 6 - Alba, si procederà, alle condizioni indicate nel bando integrale di gara, alla vendita a pubblico incanto, dell'immobile di proprietà dell'ASL n. 18, sito nei Comuni di Bra e Cherasco (prov. Cuneo) - denominato “Cascina Il Verdiero” con relativi terreni, come di seguito descritto, con il metodo delle offerte segrete, da confrontarsi con il prezzo a base d'asta sotto indicato, ai sensi art. 73, lett. c), R.D. 23.5.1924 n. 827 e precisamente: foglio n. 59, Comune di Bra.

Mappali: n. 11-13-17-21-27-33-35-37-39-41-121. Foglio n. 16, Comune di Cherasco (Frazione Roreto).

Mappale: n. 1. Foglio n. 17, Comune di Cherasco (Frazione Roreto).

Mappali: n. 29-30-31-34-35-36-37-49-52. Foglio n. 18, Comune di Cherasco (Frazione Roreto).

Mappali: n. 7-36-41-48. Superficie totale del fondo Ha. 25 are 34 ca. 88 pari a giornate piemontesi 66,5.

Prezzo base, unico lotto, di Euro 816.002,00 (diconsi euro ottocentesedimiladue/00).

Deposito cauzionale, stabilito nel dieci per cento (10%) del prezzo base d'asta.

Aggiudicazione a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Termine scadenza offerte: ore 12,00 del 26.11.02.

Ciascun offerente potrà prendere visione del bando integrale e della perizia presso il Servizio Patrimoniale di questa A.S.L. - P.O. “S. Spirito” di Bra tel. 0172.420280 fax 0172.420320, oppure sul sito dell'A.S.L. www.asl18.sanitacn.it.

Alba, 20 settembre 2002

Il Commissario
Francesco Morabito

1

Comune di Borgaro Torinese (Torino)

Decreto n. 3/02 del 25.10.2002 - Occupazione d'urgenza aree occorrenti per l'attuazione del lotto b) del p.e.e.p. nell'ambito del D.U. 1 - IS.30 - 31 - S.U.E. 32 - aree R10 - V5 - P8 - P9 - P10 - P11 del vigente P.R.G.C.

Il Responsabile del 3° Settore
Territorio e Ambiente

(omissis)

decreta

Articolo 1 - In favore del Comune di Borgaro Torinese è autorizzata l'occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 20 della L. 22.10.1971 n. 865, delle aree territoriali (fondiarie e a servizi) di circa mq. 1454,96 così censite catastalmente:

- Foglio n. 4 mappale 35 parte di circa mq. 1383,69 intestati a Barbieri Anna Maria e Durando Marco;

- Foglio n. 4 mappale 39 parte di circa mq. 71,27 intestati a all'Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero;

per la realizzazione degli edifici, impianti e le opere di urbanizzazione relative al lotto B) del P.E.E.P. approvato con i provvedimenti deliberativi menzionati in premessa.

Dette aree, sono meglio descritte nell'allegata planimetria a far parte integrante del presente Decreto.

Articolo 2 - L'occupazione disposta con il presente provvedimento potrà essere protratta nei termini stabiliti con la deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 10.10.2002, richiamata nelle premesse.

Articolo 3 - Il presente provvedimento perderà la propria efficacia, ove l'occupazione degli immobili di cui ai precedenti articoli, non segua entro il termine di tre mesi dalla data della emissione del provvedimento stesso.

Articolo 4 - Il Comune di Borgaro Torinese corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità che sarà stabilita dalla competente Commissione Espropri per la Provincia di Torino, costituita ai sensi dell'articolo 14 della legge 28/1/1977 n. 10.

Articolo 5 - Il presente Decreto sarà notificato, a cura del Responsabile del 3° Settore Territorio e Ambiente, agli aventi diritto nelle forme di legge, e sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio del Comune.

Articolo 6 - Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta giorni o centoventi giorni dalla notificazione dello stesso.

comunica

Che il Comune di Borgaro Torinese, entro il termine del 10.12.2002, provvederà in contraddittorio con i proprietari, usufruttuari ed eventuali fittavoli, o, in loro assenza, con l'intervento di due testimoni, alla immissione nel possesso degli immobili da occupare per gli scopi sopra specificati, redigendo specifico verbale.

A tal fine il Comune di Borgaro Torinese, potrà introdursi nelle proprietà private, previo avviso da notificarsi agli aventi diritto almeno venti giorni prima dell'accesso e da affiggersi entro lo stesso termine, per venti giorni all'Albo Pretorio del Comune e con le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 3 - ultimo comma, della ripetuta legge 3/1/1978 n. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 7/8/1990 n. 241, il Responsabile del procedimento viene individuato nella persona dell'Arch. Barretta

Antonella, presso il 3° Settore Territorio e Ambiente del Comune di Borgaro Torinese, Piazza Vittorio Veneto n. 12.

Il Responsabile del Settore
Antonella Barretta

2

Comune di Borghetto di Borbera (Alessandria)

Avviso di asta pubblica per vendita immobile comunale

si rende noto

Che il giorno 10.12.2002 alle ore 10,00 in seduta pubblica si procederà all'apertura delle offerte ed all'aggiudicazione in vendita del fabbricato di proprietà del Comune sito in Borghetto di Borbera Via Ospizio San Vittore, n. 1 Censito al N.C.E.U. al Foglio n. 26; Mappale n. 315; categoria B/1; Classe U; Consistenza mc. 895 R.C. 379,02. L'immobile ha una superficie complessiva netta di mq. 170 circa. La gara verrà effettuata mediante offerte segrete da confrontarsi col prezzo a base di gara, ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 commi 1-2 e 3 del R.D. 23-05-1924 n. 827.

Il prezzo a base di gara è fissato in Euro 40.800,00=.

In caso di offerta in aumento, sul prezzo a base di gara, lo stesso non potrà essere inferiore all'importo di Euro 500,00 o suoi multipli. In caso di parità di offerte fra due o più concorrenti si procederà nella stessa seduta ad una licitazione riservata a loro. Le offerte dovranno pervenire al Comune di Borghetto di Borbera (AL) Piazza Europa, n.13 cap.15060 Borghetto di Borbera - esclusivamente a mezzo raccomandata - in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura entro le 12.00 del 07-12-2002.

Per ulteriori chiarimenti, ritiro copia del bando, degli schemi di autocertificazione e dell'offerta, gli interessati possono rivolgersi nelle ore di servizio al

Segretario Comunale. (Tel. 0143/69101 Fax 0143/697298 - e-mail: segretario@comune.borghetto-diborbera.al.it).

Borghetto di Borbera, 29 ottobre 2002

Il Segretario Comunale
Genovese

3

Comune di Borgiallo (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 18.09.2002 - "Approvazione del Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999 n. 19"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare, per il solo territorio comunale di Borgiallo, il Regolamento Edilizio Tipo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dare atto che il Regolamento è composto da:
n. 75 articoli;
n. 10 allegati.

Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691.

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

4

Comune di Caramagna Piemonte (Cuneo)

Avviso di adozione P.E.C. di iniziativa privata zona residenziale "B3 - Comparto 2"

Il Sindaco

Visto l'art. 43 L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 29.1.1986, n. 9;

Vista la deliberazione del C.C. n. 49 del 25/10/2002;

rende noto

Che il progetto di Piano di Recupero per l'Edilizia Convenzionata di iniziativa privata e lo schema di convenzione relativo alla zona residenziale "B3 - Comparto 2" sito in Strada Carmagnola, di proprietà Edil G.R. s.n.c. Edilgranda S.r.l., Ponzzone Francesco, Gallo Caterina, Gallo Ernestina Rosa, Gallo Lucia, Gallo Tommaso, è stato adottato con D.C.C.

n. 49/02 ed è depositato presso la Segreteria Comunale e pubblicato all'Albo Pretorio per estratto per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 6/11/2002.

Entro 15 giorni successivi alla scadenza del deposito del piano precisamente entro il 6/12/02, possono essere presentate osservazioni e proposte.

Caramagna Piemonte, 28 ottobre 2002

Il Sindaco
Brunetto

5

Comune di Caramagna Piemonte (Cuneo)

Avviso di deposito - Adozione progetto preliminare Piano di Recupero di iniziativa privata fabbricato sito in Via Roma, 8 di proprietà Becchio Bartolomeo

Il Sindaco

Visti gli artt. 27-30 della Legge 5/8/1978, n. 457 e l'art. 47 della L.R. n. 56 del 5/12/1977 e s.m.i.

rende noto

Che con atto Consiliare n. 47 del 25/10/2002 è stata contestualmente delimitata l'area da assoggettare al Piano di Recupero dei fabbricati siti in Via Roma, 8 in zona "R2" del P.R.G.C. distinti a Catasto Terreni al Fg. 23 map. 297 ed adottato il progetto del Piano di Recupero sopra indicato, presentato dal sig. Becchio Bartolomeo.

Che copia della suddetta Deliberazione Consiliare ed i relativi elaborati tecnici sono pubblicati all'Albo Pretorio Comunale e depositati in libera visione del pubblico presso la sede Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi decorrenti dal 6/11/2002.

Che nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Caramagna Piemonte, 29 ottobre 2002

Il Sindaco
Brunetto

6

Comune di Caramagna Piemonte (Cuneo)

Avviso di deposito - Adozione progetto preliminare Piano di Recupero di iniziativa privata fabbricato sito in Via San Sebastiano, 37 di proprietà Ingaramo Domenico

Il Sindaco

Visti gli artt. 27-30 della Legge 5/8/1978, n. 457 e l'art. 47 della L.R. n. 56 del 5/12/1977 e s.m.i.

rende noto

Che con atto Consiliare n. 48 del 25/10/2002 è stata contestualmente delimitata l'area da assoggettare al Piano di Recupero dei fabbricati siti in Via San Sebastiano, 37 in zona "R2" del P.R.G.C. distinti a Catasto Terreni al Fg. 23/A map. 552 ed adottato il progetto del Piano di Recupero sopra indicato, presentato dal sig. Ingaramo Domenico.

Che copia della suddetta Deliberazione Consiliare ed i relativi elaborati tecnici sono pubblicati all'Albo Pretorio Comunale e depositati in libera visione del pubblico presso la sede Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi decorrenti dal 6/11/2002.

Che nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Caramagna Piemonte, 29 ottobre 2002

Il Sindaco
Brunetto

7

Comune di Caresanablot (Vercelli)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 23/2/2000 "Regolamento edilizio comunale - esame ed approvazione"

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

Di approvare il nuovo Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che il Regolamento è composto da n. 70 articoli.

8

Comune di Caresanablot (Vercelli)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 28/9/2000 - Integrazioni alla delibera C.C. n. 16 del 23/2/2000 all'oggetto "Regolamento edilizio comunale esame ed approvazione"

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

Di dichiarare che il Regolamento Edilizio Comunale approvato con delibera propria n. 16 del 23/2/2000 è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691.

9

Comune di Cervere (Cuneo)

Avviso di approvazione definitiva del piano di recupero di libera iniziativa su zona R.C.I.E. 2 proposto dai signori Boggione Antonino e Boggione Giuseppe

Il Responsabile del Procedimento

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 29 e 30 della Legge 5/8/1978, n. 457 e dell'art. 41 bis della Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 con successive modifiche ed integrazioni:

rende noto

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 030 del 24/9/2002, esecutiva, è stato definitivamente approvato il Piano di Recupero proposto dai Sigg. Boggione Antonino e Boggione Giuseppe, interessante il fabbricato sito in "Area residenziale a capacità insediativa esaurita - R.C.I.E.2" del vigente P.R.G.C. in mappa al foglio 10 mappale 156.

Il Responsabile del Procedimento
Paolo Odello

10

Comune di Chiesanuova (Torino)

Deliberazione n. 15/CC del 15/5/2001. Declassificazione strada vicinale di Strole su istanza del Sig. Giolitto Francesco - Provvedimento

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) Di declassificare la strada vicinale di Strole nel tratto evidenziato nell'allegata planimetria, su istanza del Sig. Giolitto Francesco, per le ragioni in premessa indicate;

2) di dare atto che mediante il presente provvedimento il tratto di strada in oggetto viene sgravato dalla servitù di pubblico passaggio;

3) di inviare copia della presente deliberazione alla Regione Piemonte per la pubblicazione sul BUR, decorsi 30 gg. - senza opposizioni - dall'avvenuta pubblicazione;

4) di inviare copia del presente provvedimento al Ministero Lavori Pubblici - Roma.

11

Comune di Cossano Canavese (Torino)

Estratto bando di gara mediante pubblico incanto per la vendita di un immobile comunale (R.D. n. 827/1924)

1. *Stazione appaltante:* Comune di Cossano Canavese via Torino n. 4 Tel. 0125/779947 Fax 0125/781800.

2. *Oggetto:* Asta pubblica mediante pubblico incanto, ai sensi del R.D. n. 827/1924 e s.m.i. a mezzo di offerte segrete in aumento sul prezzo a base d'asta, per l'alienazione dell'immobile Comunale sito in Comune di Cossano, F.ne Avetta, Via Arduino come di seguito descritto:

- fabbricato insistente sul mappale n. 259 fg. 6 del Comune Censuario di Cossano C.se sito in Via Arduino Fraz. Avetta: L'edificio è così composto: piano interrato con superficie di 23,61 mq. adibito ad uso garage; piano terreno formato di ingresso, camera da letto, salotto, sala da pranzo, piccolo cucinino, un bagno ed alcuni ripostigli per un totale di 107 mq.

Il fabbricato gode di un'area recintata circostante di circa 50 mq.; internamente il fabbricato ha le volte piane, i serramenti sono in legno con avvolgibili in metallo; il tetto è in legno con manto di co-

pertura in coppi, con cornicione in calcestruzzo. Il fabbricato è collegato alle reti tecniche principali.

Attualmente il fabbricato è occupato ad uso abitazione con contratto di locazione scaduto il 8/9/2002, con disdetta notificata in data 14.2.2002 ai sensi dell'art. 3 della L. 431/98.

3. Prezzo a base d'asta e deposito spese:

Importo a base d'asta euro 41.316,55

Deposito cauzionale euro 4.131,66

4. *Termine ed indirizzo al quale inviare le offerte - giorno della gara.*

Le domande devono essere inviate all'Ufficio Protocollo del Comune di Cossano C.se - Via Torino n. 4 entro le ore 12,00 del 25.11.2002.

L'asta pubblica si terrà il giorno 26.11.2002 alle ore 10.00.

Responsabile del Procedimento:

Busca Geom. Enrico (tel. 0125/779947 Fax 0125/781800)

Il bando di gara in edizione integrale è visionabile e ritirabile all'indirizzo di cui al N. 1, negli orari d'ufficio.

Cossano Canavese, 22 ottobre 2002

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Enrico Busca

12

Comune di Cumiana (Torino)

Ripristino viabilità C.le lungo il torrente Moretta a seguito delle piogge Aprile 2000 - Avviso ad opponendum

Impresa: Ditta Galfo Emanuele con sede in Beinasco - via M.T. Fornasio n. 13/I

Il Responsabile Settore Tecnico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 della L. 20.3.1865 n. 2248, dell'art. 93 del R.D. n. 350 del 25.05.1985, e dell'art. 189 del D.P.R. 554 del 21.12.1999,

avverte

Che avendo l'appaltatore dei lavori di Ripristino viabilità C.le lungo il torrente Moretta a seguito delle piogge Aprile 2000, Impresa Galfo Emanuele con sede in Beinasco - via M.T. Fornasio n. 13/I, ultimato i lavori in base al contratto n. 1561 del 8.10.2001 registrato all'Ufficio del Registro di Pinerolo in data 16.10.2001 col n. 1672 serie 1, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili, ovvero per danni verificatesi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di 30 (Trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Il Responsabile Settore Tecnico
Domenico Maletto

13

Comune di Fiorano Canavese (Torino)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 26 settembre 2002, "Approvazione nuovo regolamento edilizio comunale"

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare il nuovo Regolamento Edilizio Comunale nel testo allegato alla presente Deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, composto di n. 70 articoli e di n. 10 allegati più una appendice all'art. 31;

2. Di dare atto che il Regolamento Edilizio di cui al punto 1 è conforme a quello predisposto dalla Regione Piemonte.

Fiorano Canavese, 21 ottobre 2002

Il Segretario Comunale

14

Comune di Gaglianico (Biella)

Avviso di deposito degli atti per esproprio di beni immobili (art. 10 legge 22 ottobre 1971, n. 865) - Lavori di costruzione di un campetto da allenamento da calcio e relativi spogliatoi. Progetto definitivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 17 settembre 2002

Il Responsabile
del Servizio Tecnico

Visti gli atti depositati nella segreteria comunale di Gaglianico, relativi all'esproprio di immobili situati in questo Comune, da destinare alla costruzione di un campetto da allenamento da calcio e relativi spogliatoi;

Visto l'art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive integrazioni e variazioni;

rende noto

che per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, resteranno depositati presso la segreteria comunale di questo Comune, in libera visione a tutti i cittadini, gli atti qui di seguito indicati: elaborati progettuali, relazione esplicativa dell'opera e degli espropri da realizzare e relative mappe catastali, elenco di identificazione dei proprietari iscritti negli atti catastali soggetti ad esproprio, piano particellare d'esproprio.

Entro lo stesso termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, gli interessati possono presentare osservazioni scritte depositandole nella segreteria del Comune.

Il Responsabile del Servizio
Enrico Gilone

15

Comune di Grondona (Alessandria)

Avviso di asta pubblica per vendita immobili comunali

si rende noto

Che il giorno 9.12.2002 alle ore 10,00 in seduta pubblica si procederà all'apertura delle offerte ed all'aggiudicazione in vendita di fabbricati e terreni di proprietà del Comune di Grondona siti nel territorio comunale. Gli immobili da vendere sono suddivisi in numero venti lotti. La descrizione, ubicazione, i dati catastali ed il prezzo a base d'asta dei singoli immobili facenti parte di ciascun lotto ed il prezzo totale dello stesso lotto sono riportati nell'allegato b) della determinazione del responsabile del servizio n. 9 del 24.10.2002.

La gara verrà effettuata mediante offerte segrete da confrontarsi col prezzo a base di gara, ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 commi 1-2 e 3 del R.D. 23.5.1924 n. 827.

In caso di offerta in aumento, sul prezzo a base di gara, lo stesso non potrà essere inferiore all'importo o suoi multipli riportato per ciascun lotto alla colonna 11 del suddetto allegato b).

In caso di parità di offerte fra due o più concorrenti si procederà nella stessa seduta ad una licitazione riservata a loro.

Ciascuna busta potrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta per un solo lotto e dovrà pervenire al Comune di Grondona (AL) Via V. Emanuele II, n. 6 cap 15060 Grondona - esclusivamente a mezzo raccomandata - in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura entro le 12.00 del 7.12.2002.

Per ulteriori chiarimenti, ritiro copia del bando e degli schemi di autocertificazione e dell'offerta, gli interessati possono rivolgersi nelle ore di servizio alla Segreteria Comunale (Tel. 0143/632 821 - Fax 0143/680 003 e-mail: comune.grondona@libarnanet.it).

Grondona, 28 ottobre 2002

Il Segretario Comunale
Genovese

16

Comune di Guarene (Cuneo)

Deliberazione del consiglio comunale n. 37 del 26/6/2002 "Piano di edilizia economica popolare (P.E.E.P.) della frazione Racca/via Boella previsto dalla terza variante al P.R.G.I. - approvazione"

Il Consiglio Comunale

delibera

1) Di prendere atto che entro i termini previsti dall'art. 40 della L.R. 56/77, e successive modificazioni ed interpretazioni, non sono pervenute osservazioni al Piano di Edilizia Economica-Popolare in Località Boella, e che, pertanto, lo stesso deve intendersi definitivamente approvato nei medesimi contenuti e termini già ampiamente esposti in sede di adozione della ripetuta deliberazione n. 5/CC/2002, esecutiva, che si ha qui per integralmente ripresa, per necessaria conoscenza e norma;

2) Di dare mandato al Responsabile del Procedimento, ad intervenuta esecutività della presente de-

liberazione, a porre in essere gli adempimenti conseguenti al presente deliberato per definizione della pratica in oggetto indicata.

Guarene, 22 ottobre 2002

Il Responsabile del Procedimento
Diego Naso

17

Comune di Meina (Novara)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 14/2/2000: "Approvazione regolamento edilizio"

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

Di approvare il "Regolamento edilizio comunale" conforme al testo del regolamento regionale tipo ai sensi comma 3 articolo 3 L.R. 19/99, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, composto da:

testo comprendente n. 71 articoli (n. 70 articoli, n. 1 articolo - art. 27/bis - relativo a disposizioni transitorie) n. 10 allegati, n. 1 appendice all'articolo 31;

certificato con gli estremi di approvazione.

Di dichiarare a miglior esplicitazione che il testo approvato è conforme al testo del regolamento edilizio tipo deliberato dalla Regione Piemonte.

Di dare atto che ad esecutività della presente si provvederà per l'efficacia dello stesso alla pubblicazione per estratto sul B.U.R. ed alla successiva trasmissione alla Giunta Regionale.

18

Comune di Montanera (Cuneo)

Avviso di deposito e pubblicazione del progetto definitivo di Variante al P.R.G.C. vigente

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 14 ottobre 2002 di adozione definitiva della Variante al vigente P.R.G.C. e controdeduzioni alle osservazioni e proposte sulla Variante Preliminare;

Vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m. ed in particolare l'art. 15, 8° comma e l'art. 17, 3° e 4° comma.

Si avvisa

- che il progetto definitivo di Variante sarà pubblicato per estratto all'Albo Pretorio e sarà depositato presso la Segreteria comunale per trenta giorni consecutivi e, precisamente, dal 7 novembre 2002 al 7 dicembre 2002 durante i quali chiunque potrà prenderne visione tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle 11.

- che la suddetta pubblicazione ha carattere di semplice notizia, essendo esclusa la possibilità di presentare osservazioni e proposte.

Montanera, 22 ottobre 2002

Il Responsabile
del Procedimento
Guido Bosio

Il Segretario comunale
Giuseppe Tassone

19

Comune di Novara

Deliberazione della giunta comunale n. 474 del 31.7.2002 - Approvazione del piano di recupero del patrimonio edilizio esistente interessante un'area sita tra via Cancellieri e via delle Rosette di proprietà del sig. Giulio Antonio

La Giunta Comunale

(omissis)

delibera

1. di dare atto che gli atti relativi al Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente interessante un'area sita tra Via Cancellieri e Via delle Rosette, presentato dal proprietario Sig. Antonio Giulio, residente ad (omissis), sono stati depositati presso la Sede del Comando di Polizia Municipale, in Via Pietro Generali n. 23, per trenta giorni consecutivi, a far tempo dal 21.3.2000, e che in merito allo stesso sono pervenute le seguenti tre osservazioni:

- lettera del Sig. Alberto Pacelli, coordinatore del centro di Ricerca e di Iniziativa Politica e Culturale "Idee Di Futuro", datata 10.5.2000, presentata il 10.5.2000 e acquisita al protocollo al n. UEP 3654 del 10.5.2000,

- lettera delle Sigg.re Lidia Proverbio e Roberta Paltrinieri, entrambe residenti a (omissis), data 11.5.2000 ed acquisita al protocollo al n. UEP 3789 del 16.5.2000,

- lettera del Sig. Elvio Betteto ed altri, datata 18.5.2000, presentata il 18.5.2000 ed acquisita al protocollo al n. UEP 3900 del 19.5.2000;

2. di accogliere la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Pianificazione-Progettazione Urbanistica nella relazione prot. n. C.R.I. 10/5741 del 27.6.2002, respingendo integralmente le osservazioni del Sig. Pacelli e del Sig. Betteto ed accogliendo invece quella delle Sigg.re Proverbio e Paltrinieri per le motivazioni riportate nella relazione medesima, che si allega al presente atto sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale;

3. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il Piano di Recupero più volte menzionato, così come modificato in accoglimento dell'osservazione più volte menzionata presentata dalle Sigg.re Proverbio e Paltrinieri, che si compone dei seguenti elaborati che si allegano al presente atto sotto la lettera B per formarne parte integrante e sostanziale:

relazione illustrativa,
norme specifiche di attuazione,
computo metrico di massima delle opere di urbanizzazione,
tav. 1: inquadramento urbanistico PRG 80 - scala 1:2.000,

tav. 2: planimetrie catastali delle proprietà - scala 1:1.500,

tav. 3: planimetria dello stato attuale - scala 1:500,

tav. 4: planimetria del Piano di Recupero - scala 1:500,

tav. 5: progetto plano-volumetrico degli interventi previsti - scala 1:200,

tav. 6a: verifica delimitazione del Piano,

tav. 6b: progetto di massima delle opere di urbanizzazione - scala 1:200,

tav. 7a: OO.UU. primaria - pianta Via Cancellieri e raccordo al sottopassaggio - scala 1:200

tav. 7b: - OO.UU. primaria - sezioni a particolari costruttivi - scala 1:200,

schema di convenzione;

4. di dare atto che le aree su cui è prevista l'esecuzione, da parte del proponente, delle previste opere di urbanizzazione primaria (Via Cancellieri) sono di proprietà di soggetti privati non coinvolti nel Piano e verranno acquisite dal Comune a spese del proponente stesso.

(omissis)

Il Presidente
Il Segretario Generale
NastriFasolo

20

Comune di Pinerolo (Torino)

Determinazione del Dirigente del Settore Segreteria n. 942 del 20/9/2002 - Localizzazione ai sensi della legge n. 865/1971, art. 51, in zona CP9 del P.R.G.C. Espropriazione di aree occorrenti per la realizzazione di interventi di edilizia agevolata - determinazione indennità provvisoria di esproprio

(omissis)

Il Dirigente del Settore Segreteria

(omissis)

determina

1°) Di quantificare l'indennità provvisoria di espropriazione da corrispondere ai proprietari degli immobili occorrenti per l'attuazione dell'intervento di edilizia agevolata in zona CP9 del P.R.G.C., riguardante la costruzione di sei alloggi finanziati oltre a sei alloggi in autofinanziamento, come segue:

- euro 257,20 relativamente all'area descritta al catasto terreni del comune di Pinerolo, partita 10167, foglio 48, n. 416, di mq. 365, di cui mq. 7 oggetto di espropriazione, di proprietà, in parti uguali, dei signori Renzo e Bruno Trombotto;

- euro 110,01 relativamente all'area descritta a catasto terreni del comune di Pinerolo, partita 1723, foglio 48, n. 615 (ex 596/c, già 537/b), di mq. 3, interamente oggetto di espropriazione, di proprietà delle società Edilgros S.p.A. (quota 1/4), Credil S.r.l. (quota 1/4) e Consorzio Cooperative Edilizie Unione s.c. a r.l. (quota 2/4).

2°) Di dare atto, altresì, che, in caso di cessione volontaria degli immobili, alla suddetta indennità di espropriazione non si applica la riduzione del 40 per cento prevista dall'art. 5 bis, comma 1, del D.L.

11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

3°) Di dare atto che, come disciplinato dal citato art. 16 del D. Lgs. n. 504/1992, l'indennità di espropriazione sarà ridotta ad un importo pari al valore che l'espropriando autocertificherà aver indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata ai fini dell'applicazione dell'imposta, qualora il valore dichiarato risultasse inferiore all'indennità di espropriazione come sopra determinata.

(omissis)

Il Segretario Generale
Vincenzo Chiaramonte

21

Comune di Revigliasco (Asti)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/03/2002: "Approvazione del Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell'art. 3, c. 3 della L.R. 8.7.1999 n. 19"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Approvare il Regolamento Edilizio Comunale allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e composto da n. 70 articoli, 10 modelli e l'appendice all'articolo 31

2. Di dare atto che il presente regolamento è conforme al Regolamento edilizio Tipo approvato dal Consiglio Regionale on deliberazione 548-9691 pubblicato sul B.U.R.P. n. 35 del 1/9/1999

3. Di dare atto che il presente regolamento, a seguito di avvenuta esecutività della presente deliberazione e successiva pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, entrerà in vigore ai sensi dell'art. 27/bis del regolamento in oggetto, ossia per gli artt. dal 13 al 27 compresi fino all'adeguamento previsto dall'art. 12 comma 5 L.R. 19/99, per tutti gli altri articoli l'entrata in vigore sarà dopo la pubblicazione.

(omissis)

22

Comune di Ruffia (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio n. 21 del 15/10/2002: "Regolamento Edilizio Comunale. Approvazione"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare in ogni sua parte la relazione del Sindaco.

2) di approvare ai sensi art. 3, comma 3°, L.R. 19/99, il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.

3) Di dare atto che il Regolamento è composto da:

- 72 articoli (da 1 a 27; 27bis; da 28 a 36; 36bis; da 37 a 70);

- 10 modelli ed 1 appendice all'art. 31.

I 10 modelli sono:

- Modello 1 - Certificato Urbanistico (C.U.)

- Modello 2 - Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)

- Modello 3 - Relazione Illustrativa del Progetto Municipale

- Modello 4 - Concessione Edilizia

- Modello 5 - Autorizzazione Edilizia

- Modello 6 - Comunicazione di Inizio dei Lavori

- Modello 7 - Comunicazione di Ultimazione dei Lavori

- Modello 8 - Richiesta della verifica finale e del certificato di abitabilità

- Modello 9 - Atto di Impegno per Interventi Edificatori nelle Zone Agricole

- Modello 10 - Certificato di abitabilità

L'appendice è costituita da:

a) Specificazioni delle esigenze indicate all'art. 31;

b) Elenco delle principali disposizioni riferibili alle esigenze indicate all'art. 31;

c) Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi.

4) Di dare atto che il regolamento edilizio Comunale è conforme al regolamento edilizio tipo della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 8/7/1999 n. 19.

5) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.199, n. 548-9691.

6) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

7) Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Bonda

23

Comune di San Damiano d'Asti (Asti)

Avviso di asta pubblica vendita Antico Ospedale comunale

Questa Amministrazione Comunale indice per il giorno 9 Dicembre 2002 alle ore 10 asta pubblica per la vendita di edificio comunale Antico Ospedale.

L'asta pubblica sarà tenuta col metodo delle offerte segrete in aumento sul prezzo a base d'asta, ai sensi degli artt. 73 comma c) e 76 del r.d. 827/1924.

Importo a base d'asta: Euro 524.576,00.

Bene immobile da vendere: Antico Ospedale - Baluardo Montebello S. Damiano - di mq. complessivi 1.938,65.

Le offerte unitamente alla documentazione richiesta dal Bando di gara, ivi compreso, deposito cauzionale provvisorio di 10.000 Euro, dovranno pervenire al Comune di S.Damiano d'Asti via posta raccomandata entro e non oltre le ore 12 del 7 Dicembre 2002.

L'edificio potrà essere ristrutturato per usi residenziali.

Il Bando integrale di gara è disponibile presso la Segreteria Comunale in orario d'ufficio previo appuntamento al n.0141-97.50.56/7

San Damiano d'Asti 15 ottobre 2002

Il Segretario Comunale
Giorgio Musso

24

Comune di Trecate (Novara)

Adozione di piano di zona per l'edilizia economica e popolare 2002 - Avviso di deposito e pubblicazione

Il Responsabile del Settore Urbanistica-Ecologia

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 27/9/2002 con la quale si adottava il Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare 2002 di cui all'oggetto.

Vista la legge 18.4.1962 n. 167 e s.m.i.

Vista la legge 22.10.1971 n. 865 e s.m.i.

Visto l'art. 41 della legge regionale 5.12.1977, n. 56 e s.m.i.

rende noto

a chiunque possa averne interesse, che presso la Segreteria del Comune è depositato il Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare 2002, di cui sopra, con i relativi atti tecnici.

Detti documenti rimarranno depositati presso la Segreteria del Comune per 30 giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso: chiunque può prenderne visione.

Entro i successivi 30 giorni dal deposito, gli interessati possono presentare al Comune le proprie osservazioni, per iscritto, in triplice copia, di cui una in carta legale.

La presente pubblicazione è effettuata anche ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale n. 40/98, pertanto qualunque soggetto può presentare al Comune di Trecate osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale, nel periodo di 30 giorni, successivi alla pubblicazione del P.E.E.P., in triplice copia di cui una in bollo.

Trecate, 21 ottobre 2002

Il Responsabile del Settore
Urbanistica-Ecologia
Silvana Provasoli

25

Comune di Trinità (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30 settembre 2002, esecutiva: "Approvazione piano di recupero presentato dalla Ditta Corona d'Italia S.a.s." - art. 40, comma 3, L.R. 56/77 e s.m.i.

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

di dare atto che nei termini previsti dalla L.R. 56/1977 non è stata presentata alcuna osservazione in merito al Piano di recupero presentato dalla ditta Corona d'Italia S.a.s. di Bertolone Salvatrice & C. di Trinità;

di approvare il Progetto definitivo del Piano di recupero presentato dalla ditta Corona d'Italia S.a.s. di Bertolone Salvatrice & C. di Trinità come predisposto dal tecnico incaricato dalla ditta proponente.

(omissis)

26

Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia - Bussoleno (Torino)

Avviso - Deposito atti procedura espropriativa

Il Segretario Generale

(omissis)

presso il comune di Vaie trovansi depositati: copia della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 85 del 29.5.2002 con la quale è stato deliberato l'esproprio, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 865/71 delle aree occorrenti per i lavori di sistemazione idrogeologica di un tratto del torrente Penturetto in Comune di Vaie; relazione esplicativa dell'intervento da realizzare; l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali; le planimetrie delle aree da espropriare; atti progettuali dell'opera; planimetrie dello strumento urbanistico vigente; relazione dello stato delle colture con precisazione dei soggetti interessati dall'esproprio.

Durante il termine di quindici giorni decorrenti dalla data d'inserzione dell'avviso di deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, che avverrà il 7.11.2002, gli interessati possono presentare osservazioni scritte depositandole nella segreteria comunale, a norma dell'art. 10 della Legge 865/71

(omissis)

Bussoleno 29 ottobre 2002

Il Segretario Generale
Bruno Piera Braida

27

Euroball S.p.A. - Pinerolo (Torino)

Avviso

La Società Euroball S.p.A. con sede in Pinerolo c.so Torino 378, visto l'art. 3 della L.R. 26.4.84, n. 23

rende noto

che in data 30 ottobre 2002 è stata presentata al Presidente della Giunta della Regione Piemonte la domanda per ottenere l'autorizzazione alla ricostruzione e all'esercizio di un tratto di impianto elettrico a 70 kV, nel Comune di Pinerolo (TO).

Con la stessa domanda è stato richiesto, ai termini dell'art. 9 della L.R. 26.4.84 n. 23, che l'autorizzazione dell'impianto in argomento abbia efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza nonché, in deroga all'art. 122 del T.U. 11.12.1933, n. 1775, di inamovibilità delle relative opere.

La domanda ed i documenti ad essa allegati sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso. Il presente avviso è stato inviato anche al Comune di Pinerolo per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Chiunque ne abbia interesse può presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. 26.4.84 n. 23 osservazioni al Settore sopra citato entro trenta giorni dalla data della presente pubblicazione.

Pinerolo, 30 ottobre 2002

Euroball S.p.A.
Nicola Trombetti

28

Provincia di Alessandria

Determinazione dirigenziale n. 1724/94192 del 21/10/2002 - Occupazione d'urgenza degli immobili siti nel territorio del Comune di Casale Monferrato necessari ai lavori di costruzione del nuovo ponte sulla Roggia Stura e alla manutenzione straordinaria di opere d'arte e del piano viabile per il ripristino danni causati dall'alluvione ottobre 2000 - SP 29 "Terranova - Motta de' Conti"

(Omissis)

L'Ingegnere Dirigente Ufficio Tecnico
Direzione Viabilità - LL.PP. - Trasporti
Piergiuseppe A. Dezza

29

Provincia di Cuneo

Avviso di asta pubblica per alienazione terreni

Questa Amministrazione indice asta pubblica da esperirsi ex art. 73 lett. c) del R.D. 23.05.1924, n. 827, per l'alienazione del terreno sito in Cuneo - zona tra Corso de Gasperi e via Cascina Colombaro.

Prezzo a base d'asta euro 151.520,00 (centocinquantomila cinquecentoventi/00).

L'avviso integrale, pubblicato a norma di legge, potrà essere consultato sul sito internet: www.provincia.cuneo.it e ritirato, in orario d'ufficio, presso il Settore Contratti della Provincia di Cuneo - Corso Nizza n. 21 - 12100 Cuneo (Tel. 0171/445285 - Telefax 0171/445459).

Scadenza offerte: 18.11.2002

Cuneo, 15 ottobre 2002

Il Presidente
Giovanni Quaglia

30

Provincia di Cuneo - Divisione Tecnica - Settore Risorse Idriche

Pubblicazione ai sensi della legge regionale 29.11.1996 n. 88 - art. 4 "Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica". Rinnovo Derivazione n. 1010 - Torrente Maira - Comune di Villafalletto - Consorzio Irriguo Canale Ceretta - Istanza 24.02.87

Con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 12.01.2001 ha rilasciato la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del 1.02.1987, al Consorzio suddetto di derivare dal T. Maira mod. max 1,20 (l/s 120) e medi 0,983 (l/s 98,3) ad uso irriguo.

Estratto del disciplinare

Art. 14 - Riserve

La concessione dovrà intendersi fatta entro i limiti della disponibilità dell'acqua e che rientrano nelle competenze dell'Amministrazione Provinciale.

In ogni caso i concessionari dichiarano formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi molestia giudiziaria o protesta di danni da parte di terzi, che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione.

Registrato a Cuneo il 30.1.01 al n. 784 serie 3[^]. Esatte lire 260.000 (duecentosessantamila).

Cuneo, 23 ottobre 2002

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

31

Provincia di Novara

Legge Regionale n. 40 del 14.12.1998, artt. 10 - Categoria Progettuale n. 28 dell'allegato B2 - Fase di Verifica della procedura di V.I.A.: "Strada Provinciale Fara - Borgovercelli - 2° tronco - Progetto preliminare per la costruzione della circonvallazione ovest dell'abitato di Carpignano Sesia", presentato dal Dott. Ing. Giuseppe Gambaro - Ingegnere Capo del Settore Tecnico Viabilità della Provincia di Novara. Esclusione del progetto dalla Fase di Valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/98 - Deliberazione n. 650 del 9.10.2002

Omissis

Per quanto sopra esposto e accogliendo le proposte del relatore la Giunta,

con voto unanime espresso nelle forme di legge

delibera

1) di prendere atto delle risultanze delle sedute di Conferenza dei Servizi in data 9.9.2002 e 23.9.2002 e dei relativi verbali che vengono qui integralmente richiamati;

2) di prendere atto delle note dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Novara - n. 41931 del 16.9.2002 e n. 43792 del 25.9.2002;

3) di prendere atto del parere del Nucleo Tecnico Centrale come da verbale della riunione in data 19.9.2002;

4) di prendere atto della nota dell'A.S.L. 13 - Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica - prot. n. 44661 del 30.9.2002;

5) di prendere atto della nota della Regione Piemonte - Settore Urbanistico Territoriale - prot. n. 43800 del 25.9.2002;

6) di prendere atto della nota della Regione Piemonte - Settore Pianificazione Aree Protette - prot. n. 39868 del 2.9.2002;

7) di prendere atto della nota della Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara - prot. n. 39612 del 2.9.2002;

8) di prendere atto della nota della Regione Piemonte - Settore Gestione Beni Ambientali prot. n. 38809 del 26.8.2002;

9) di prendere atto della nota della Regione Piemonte - Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Idrogeologico - prot. n. 40924 del 11.9.2002;

10) di prendere atto che nessuno tra i pareri raccolti in fase di istruttoria e descritti nelle premesse evidenzia la necessità di sottoporre il progetto alla Fase di Valutazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98, vincolando tale scelta ad alcune condizioni prescrittive per la fase realizzativa;

11) di non sottoporre, per i motivi in premessa e per quanto al punto precedente, il progetto in oggetto alla successiva Fase di Valutazione di Impatto Ambientale;

12) di dare atto fin d'ora che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 40/98, l'esclusione di cui al punto precedente è subordinato alle prescrizioni vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell'opera descritti in premessa e riportate nell'allegato "Prescrizioni tecniche" al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

13) di inviare la presente Delibera a tutti i soggetti interessati, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/98, nonché al proponente ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e di metterne una copia a disposizione del pubblico presso l'apposito ufficio di deposito dell'autorità competente ai sensi dell'art. 19, comma 2 della L.R. n. 40/98;

14) la presente deliberazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'ufficio di deposito della Regione;

15) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

16) contro il presente provvedimento è possibile esprimere ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto;

17) di dare atto che sono stati espressi pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti apposti sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, nonché dal Segretario Generale;

18) di affidare l'esecuzione del presente provvedimento al 3° Settore Dipartimentale - U.O. V.I.A. - Deposito Progetti.

Inoltre,

La Giunta Provinciale

- sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento;

- in accoglimento della proposta suddetta;
 - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- A voti unanimi

delibera

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

N.B. Il testo integrale della presente Deliberazione n. 650 del 9.10.2002 è depositata presso l'Ufficio Deposito Progetti - V.I.A. della Regione Piemonte - Via Principe Amedeo n. 17 - 10123 Torino e dell'Amministrazione Provinciale di Novara - Corso Cavour n. 2 - 28100 Novara.

32

Provincia di Novara

Legge Regionale n. 40 del 14.12.1998, artt. 12 e 13 - Categoria Progettuale n. 28 dell'Allegato B2 - Giudizio di compatibilità ambientale a conclusione della procedura di V.I.A. relativa al progetto in fase di valutazione di impatto ambientale art. 12 e 13 della L.r. 40/98 "ampliamento di zona umida naturaliforme a supporto attività agrituristico - venatoria - in località Cascina Tensi nel Comune di San Nazzaro Sesia (NO)", presentato dall'Impresa De Giuliani S.r.l. con sede legale in via Marconi n. 56 nel Comune di Borgomanero - Deliberazione n. 649 del 9.10.2002

(omissis)

Per quanto sopra esposto e accogliendo le proposte del relatore la Giunta,

con voto unanime espresso nelle forme di legge

delibera

1) di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, vincolato al rispetto durante la fase realizzativa dell'opera, delle prescrizioni indicate nel documento allegato alla presente (Allegato A);

2) di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di esecutività del presente atto deliberativo;

3) di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 40/98 viene contestualmente rilasciato il parere di cui agli artt. 31 e 32 della L.R. 44/00 finalizzato alla concessione dell'autorizzazione ex L.R. 69/78 da parte del Comune di San Nazzaro Sesia; tale parere allegato al presente provvedimento come allegato B e di cui costituisce parte integrante e sostanziale è favorevole anche se vincolato a prescrizioni tecniche e generali;

4) di dare inoltre atto che i lavori non possono iniziare senza le dovute autorizzazioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione agli scarichi idrici di competenza del Comune di San Nazzaro Sesia;

5) di prendere atto delle note dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Novara - nelle date 27.3.2002, 24.4.2002, 12.9.2002 e del 19.9.2002;

6) di prendere atto del parere del Nucleo Tecnico Centrale come da verbale della riunione in data 19.9.2002;

7) di prendere atto delle note della Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva - prot. n. 18361 del 22.4.2002 e n. 39200 del 28.8.2002;

8) di prendere atto delle note dell'A.S.L. 13 - Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica - prot. n. 20217 del 7.5.2002 e n. 2236 del 20.9.2002;

9) di prendere atto delle note dell'A.S.L. 13 - Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro - prot. n. 19159 del 26.4.2002 e n. 41223 del 12.9.2002;

10) di prendere atto dei pareri tecnici consegnati dalla Conferenza dei Servizi istituita ai sensi degli artt. 31 e 32 della L.R. 44/2000 e convocata contestualmente alla Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 13 L.R. 40/98 del 13.9.2002 e del 23.9.2002;

11) di prendere atto della nota della Regione Piemonte - Settore Pianificazione Aree Protette - prot. n. 13832 del 21.3.2002;

12) di prendere atto della nota della Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara - prot. n. 41969 del 16.9.2002;

13) di prendere atto delle note della Regione Piemonte - Settore Gestione Beni Ambientali prot. n. 15164 del 29.3.2002 e n. 15649 del 13.8.2002;

14) di prendere atto della nota del Comune di San Nazzaro Sesia prot. n. 19898 del 6.5.2002;

15) di prendere atto della nota del Corpo Forestale dello Stato n. 20356 del 7.5.2002;

16) di prendere atto della nota del Proponente prot. n. del 16.9.2002;

17) di inviare la presente Delibera a tutti i soggetti interessati, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/98, nonché al proponente ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e di metterne una copia a disposizione del pubblico presso l'apposito ufficio di deposito dell'autorità competente ai sensi dell'art. 19, comma 2 della L.R. n. 40/98;

18) la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'ufficio di deposito della Regione;

19) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

20) contro il presente provvedimento è possibile esprimere ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto;

21) di dare atto che sono stati espressi pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti apposti sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, nonché dal Segretario Generale;

22) di affidare l'esecuzione del presente provvedimento al 3° Settore Dipartimentale - U.O. V.I.A. - Deposito Progetti.

Inoltre,

La Giunta Provinciale

- sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento;

- in accoglimento della proposta suddetta;

- ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

A voti unanimi

delibera

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

N.B. Il testo integrale della presente Deliberazione n. 649 del 9.10.2002 è depositata presso l'Ufficio Deposito Progetti - V.I.A. della Regione Piemonte - Via Principe Amedeo n. 17 - 10123 Torino e dell'Amministrazione Provinciale di Novara - Corso Cavour n. 2 - 28100 Novara.

33

Provincia di Torino - Area Ambiente, Parchi, Risorse Idriche e Tutela della Fauna

Bando per il sostegno alla progettazione e all'adozione di politiche di risparmio energetico e le fonti rinnovabili di energia per i comuni della provincia di Torino

La Provincia di Torino ha approvato con DGP n. 247640/2002 un bando di sostegno alla progettazione e all'adozione di politiche di risparmio energetico e le fonti rinnovabili di energia.

Il bando prevede la concessione di contributi in favore dei comuni della provincia di Torino per:

a) la progettazione di interventi di risparmio ed efficienza energetica, applicazione di fonti rinnovabili, interventi integrati su edifici o strutture di proprietà dei Comuni della provincia di Torino o sul territorio provinciale;

b) l'adozione di politiche volte a favorire e promuovere interventi di risparmio energetico e fonti rinnovabili sul territorio provinciale.

Il bando ha una dotazione di bilancio di Euro 113.315,37 e prevede una percentuale massima di cofinanziamento del 70% delle spese totali ammissibili evidenziate nel piano finanziario preventivo con un contributo erogabile non superiore a Euro 20.000.

Le proposte devono rientrare nelle misure previste nei seguenti filoni di attività:

- misura a1: campagne di monitoraggio dei consumi e servizi energetici

- misura a2: progetti preliminari di risparmio energetico e/o di fonti rinnovabili

- misura b1: piani energetici comunali

- misura b2: piani di illuminazione pubblica

- misura b3: politiche energetiche sul territorio comunale

- misura b4: studi di fattibilità e progetti preliminari sul territorio

I progetti dovranno essere consegnati entro il 12/2/2003 alle ore 18:00, al seguente indirizzo: Area Ambiente, Parchi, Risorse Idriche e Tutela della Fauna - Servizio Risorse Energetiche - V. Valeggio 5 - 10128 Torino.

Maggiori informazioni e tutta la documentazione è reperibile presso la pagina "bandi e gare" della sezione "Energia e Ambiente" del sito internet della Provincia di Torino: <http://www.provincia.torino.it/ambiente/energia/>

34

Provincia di Torino

Prat. n. 29/1999. Leggi 22.10.1971 n. 865 art. 20 - 3.1.1978 n. 1 art. 3. Occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla sistemazione stradale ed idraulica in Comune di San Giusto

(omissis)

determina

Art. 1

In favore della Provincia di Torino è autorizzata l'occupazione d'urgenza per la durata di cinque anni, decorrenti dal 26 marzo 2002 data del provvedimento con cui venne dichiarata la pubblica utilità, degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera indicata in premessa e descritti nell'allegato ditte che forma parte integrante della presente determinazione.

Art. 2

Il Geom. Ugo Casale (omissis) dipendente della Provincia di Torino - Servizio Espropriazioni - con la qualifica di geometra - è stato incaricato per la redazione degli stati di consistenza e per l'immissione nel possesso così come previsto dall'art. 3 della legge 1 del 3/1/1978 per le aree in premessa indicate.

Art. 3

La presente determinazione perderà la propria efficacia, ove l'occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione della presente determinazione.

Art. 4

La Provincia di Torino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità di occupazione ai sensi della vigente normativa.

Art. 5

La presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme di legge.

Art. 6

Estratto della presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di San Giusto Canavese.

Art. 7

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente determinazione non ha rilevanza contabile.

Torino, 21 ottobre 2002

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Laura Donetti

35

Provincia di Torino

Bando per l'assegnazione dei contributi, relativo al 2° semestre 2002, diretti ad incentivare il rinnovo del materiale rotabile a favore dei servizi di taxi e di noleggio con conducente ed autovettura

1. Riferimenti normativi

1.1. Il presente provvedimento ha la finalità di stabilire, per il secondo semestre dell'anno 2002, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per il riparto, tra i soggetti aventi diritto, dei fondi destinati all'incentivazione del rinnovo del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento dei servizi complementari al trasporto pubblici locale, in applicazione della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3.

2. Beneficiari

2.1 Sono beneficiari dei contributi, di cui al presente provvedimento, i soggetti individuati dall'art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, iscritti nel Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea.

3. Requisiti richiesti

3.1 E' ammesso a contributo l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica, avvenuto mediante contratto di compravendita o mediante locazione finanziaria con obbligo di riscatto della proprietà per entrambi i contraenti, in sostituzione di autovetture aventi destinazione di cui all'art. 82, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", ossia destinate al servizio di noleggio con conducente e autovettura o al servizio di taxi per il trasporto di persone.

3.2 I soggetti richiedenti il contributo devono aver acquistato le nuove autovetture nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002.

In caso di locazione finanziaria il contratto di leasing non può essere anteriore al 1 gennaio 2000 ed il riscatto per l'acquisto della proprietà dell'autovettura deve essere esercitato non oltre il 31 dicembre 2002. Nel caso di riscatto successivo a tale data, il soggetto richiedente potrà partecipare ai futuri bandi, purchè entro i limiti temporali di validità della sopra citata legge regionale (2000-2004).

3.3 Per la concessione del contributo in oggetto, le autovetture da sostituire devono essere possedute dal soggetto richiedente da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda di contributo, sempre con destinazione di cui al precedente 3.1.

4. Entità del contributo

4.1 Il contributo è concesso nella misura del 20% della spesa sostenuta per l'acquisto delle autovetture di cui all'art. 3, comma 1, con un limite massimo di contributo di euro 2.582,28 per autovettura. In caso di acquisizione dell'autovettura, già in locazione finanziaria, la determinazione della suddetta misura del 20% è computata sul prezzo d'acquisto sostenuto dal concedente il bene in locazione, ed il limite massimo di contribuzione, non superiore a euro 2.582,28, è commisurato al valore di riscatto.

4.2 Il contributo non è ripetibile rispetto allo stesso beneficiario e non è cumulabile con altri

contributi previsti da norme statali, regionali e comunitarie.

5. Concessione del contributo

5.1 Il contributo accordato verrà liquidato al proprietario dell'autovettura, che ne abbia fatto istanza ai sensi dell'art. 7, in un'unica soluzione subordinatamente alla riscossione dei trasferimenti regionali di finanziamento della citata L.R. 3/2000.

6. Presentazione delle domande

6.1 Per il secondo semestre dell'anno 2002 le domande devono essere presentate dalla data di pubblicazione del bando al 31 gennaio 2003.

6.2 Le domande, redatte in conformità ad apposito modulo, in bollo, devono essere presentate entro le ore 12.00 del giorno di scadenza del termine di cui sopra a mano presso:

Provincia di Torino - Segreteria del Servizio Trasporti - 3° Piano - Via Lagrange n. 2, Torino con il seguente orario: dal lunedì al giovedì 9,00 - 12,00/14,00 - 16,00; Venerdì 9,00 - 12,00

oppure inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente recapito:

Provincia di Torino - Via Maria Vittoria n. 12, 10123 Torino.

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia della Carta d'identità del soggetto richiedente.

6.3 Ove il suddetto termine cada in giorni festivo, esso viene prorogato automaticamente al giorno seguente non festivo.

Del rispetto dei termini stabiliti per la presentazione della domanda fa fede la data del timbro postale della località di partenza sulla lettera raccomandata o, nel caso di consegna a mano, la data del timbro apposto dall'Ufficio incaricato a ricevere le domande di cui trattasi. Non sono consentiti altri mezzi di presentazione della domanda.

6.4 Le domande trasmesse a mezzo posta entro i termini previsti, ma non pervenute alla Provincia di Torino entro dieci giorni dal termine di scadenza, di cui al comma 1, non saranno ammesse al finanziamento del semestre corrente; saranno, comunque, prese in considerazione nel bando successivo.

6.5 Le domande che riportano dati illeggibili o non coerenti con i dati richiesti dalla modulistica non saranno ammesse al finanziamento e dell'esito verrà data informazione all'interessato al fine della ripresentazione della domanda, fermo restando i termini di cui al punto 6.1.

7. Formazione della graduatoria

7.1 Le domande pervenute che avranno superato l'istruttoria amministrativa di conformità a quanto prescritto saranno inserite, al fine del finanziamento, in graduatoria, sentita la Commissione consultiva provinciale di cui all'art. 5 della legge regionale n. 24/1995.

La graduatoria sarà formulata esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nelle domande, sottoscritte dagli interessati. Le domande non ammesse al finanziamento saranno elencate in una "lista degli esclusi".

7.2 Qualora si verificino situazioni di parità di punteggio le domande verranno ordinate privilegiando l'anzianità della vettura da sostituire.

7.3 La graduatoria avverrà sulla base dei criteri di priorità sono indicati:

1) anzianità d'immatricolazione dell'autovettura da sostituire:

- per ogni anno o frazione superiore ai sei mesi, a partire dal 6° anno dalla data d'immatricolazione: punti 1 (uno);

2) svolgimento del servizio in comuni compresi nelle seguenti classi di dimensione demografica:

- comuni appartenenti all'Area Metropolitana torinese, come individuata dalla deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 51-2395/2000 dell'11.4.2000 e s.m.i., avente per oggetto: "Servizio pubblico taxi nell'area metropolitana di Torino. Proposta di modifica ed integrazione del regolamento tipo per assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L.R. 23/2/95 n. 24": punti 4 (quattro);

3) svolgimento del servizio in aree a domanda debole:

- servizio esercitato in uno dei Comuni facenti parte delle Comunità Montane della Provincia di Torino: punti 3 (tre);

4) impiego di automobile a propulsione elettrica o mista (tradizionale ed elettrica): punti 2 (due).

7.4 Ai soggetti esclusi dal contributo verrà data comunicazione dell'esito, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro il provvedimento di graduatoria può essere presentato ricorso al TAR entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra.

7.5 Nella formazione della graduatoria sono fin d'ora fatte salve eventuali modifiche, arretramenti ed esclusioni che interverranno in base alla verifica dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio.

8. Pubblicità

8.1 Il bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte trenta giorni prima del termine di scadenza della presentazione della domanda. Il bando e la relativa domanda sono inoltre inserite nel sito Internet www.provincia.torino.it/tras_via.htm, nonché affisse all'Albo pretorio della Provincia di Torino.

8.2 La graduatoria e la lista degli esclusi saranno pubblicate all'Albo pretorio della Provincia di Torino per quindici giorni consecutivi; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti dell'esito delle domande. All'avvenuta pubblicazione verrà data comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito Internet www.provincia.torino.it/tras_via.htm.

9. Efficacia delle domande

9.1 Le domande ammesse al contributo verranno soddisfatte nei limiti dello stanziamento regionale. Le escluse per insufficienza del finanziamento regionale verranno automaticamente riconsiderate nel bando successivo, sino al termine del periodo previsto dalla L.R. 3/2000 (2000-2004), ed inserite nella nuova graduatoria.

10. Presentazione dei documenti

10.1 Entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla fine della pubblicazione prevista dall'art. 8.2 gli ammessi al finanziamento dovranno far pervenire alla Provincia, a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la fattura, in originale o in copia conforme emessa nel periodo di cui al suddetto articolo, 3 comma 2, di acquisto della nuova autovettura per la quale si chiede il contributo, avvenuto con contratto di compravendita o con riscatto previsto nel contratto di leasing.

10.2 La mancata ricezione della documentazione, entro il termine indicato al punto 10.1, comporta l'esclusione dal finanziamento per il secondo semestre dell'anno 2002.

Il Dirigente del Servizio Trasporti
Alfonso Palmieri

36

Regione Piemonte - Direzione Industria - Settore Pianificazione Attività Estrattive

Istanza 1° agosto 2002 di nuova intestazione della Concessione Mineraria "Cumiona", sita nel territorio del Comune di Borgomanero (NO)

Il Direttore Regionale dell'Industria, rende noto che con istanza in data 1° agosto 2002 il Sig. Savoini Giuseppe, (omissis), socio accomandatario della S.a.s. Savoini Rag. Luigi di Savoini Giuseppe & C. ha richiesto che la Concessione Mineraria per terre con grado di refrattarietà superiore a 1.630°C, argille per porcellana e terraglia forte denominata "Cumiona" nel territorio del Comune di Borgomanero (NO), già intestata alla S.a.s. Savoini Rag. Luigi, con sede in Borgomanero (NO), Via San Domenico Savio n. 27, (omissis), venga intestata alla S.a.s. Savoini Rag. Luigi di Savoini Giuseppe & C., con sede in via San Domenico Savio n. 27 - Borgomanero (NO).

La domanda è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Borgomanero (NO) per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 19 settembre 2002.

Il Direttore Regionale Industria
Giuseppe Benedetto

37

Regione Piemonte - Direzione Industria - Settore Pianificazione Attività Estrattive

Istanza 22 ottobre 2001 di nuova intestazione della Concessione Mineraria "Finero", sita nel territorio del Comune di Malesco (VB)

Il Direttore Regionale dell'Industria, rende noto che la Società Maffei S.p.A., con sede legale in Trento - Via Maccani n. 112 -, in persona del Direttore della Miniera Ing. Eugenio Saalvaia - con istanza in data 22 ottobre 2001 ha richiesto l'intestazione a proprio nome della Concessione Mineraria per olivina denominata "Finero" nel territorio del Comune di Malesco (VB).

La domanda è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Malesco (VB) per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 28 marzo 2002, senza opposizioni.

Torino, 30 ottobre 2002

Il Direttore Regionale Industria
Giuseppe Benedetto

38

Regione Piemonte - Direzione Industria - Settore Pianificazione Attività Estrattive

Istanza 22 ottobre 2001 di nuova intestazione della Concessione Mineraria "San Grato" sita in territorio dei comuni di Boca e Cavallirio (No)

Il Direttore Regionale dell'Industria, rende noto che la Società Maffei S.p.A., con sede legale in Trento - Via Maccani n. 112 -, in persona del Direttore della Miniera Ing. Eugenio Salvaia - con istanza in data 22 ottobre 2001 ha richiesto l'intestazione a proprio nome della Concessione Mineraria per argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1.630°C, caolino, feldspati ed associati denominata "San Grato" nel territorio dei Comuni di Boca e Cavallirio (NO).

La domanda è stata pubblicata all'Albo Pretorio dei Comuni di Boca e Cavallirio (NO) per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 28 marzo 2002, senza opposizioni.

Torino, 30 ottobre 2002

Il Direttore Regionale Industria
Giuseppe Benedetto

39

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Torino

Avviso ad opponendum

In esecuzione del disposto dell'art. 189 del D.P.R. 554 del 21/12/1999, si invitano tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni relativi fossero ancora creditori verso l'Impresa LS Costruzioni S.a.s., aggiudicataria dei "Lavori di realizzazione di un acquedotto industriale alimentato dalle acque reflue depurate", assunti con contratto di appalto stipulato in data 14 luglio 1999 e successiva novazione in data 5 luglio 2001, a presentare alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino, le domande ed i titoli del loro credito entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.

Torino, 25 ottobre 2002

L'Amministratore Delegato
Paolo Romano

40

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente: _____ li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

	Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
<input type="checkbox"/>	12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 103,29	A1	
<input type="checkbox"/>	6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 51,65	S1	
<input type="checkbox"/>	12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,48	A3	
<input type="checkbox"/>	6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,24	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

I dati da Lei indicati saranno inseriti nella banca dati elettronica degli abbonati al Bollettino Ufficiale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli. Per essi Lei potrà chiedere modifiche, aggiornamenti, integrazioni ovvero cancellazioni scrivendo a: REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - P.zza Castello,165 - 10122 Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000 E 2001 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.

 BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Camicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.